

Obblighi dalla cui violazione discendono forme di responsabilità dirigenziale

(in riferimento alle norme anteriori al 31.12.2011 con aggiornamento al 30.10.2021)

Obblighi concernenti la generalità delle Pubbliche Amministrazioni

	OBBLIGO	PRESCRIZIONE NORMATIVA	FONTE
1.	<p>Emanazione del provvedimento amministrativo.</p> <p>Omessa individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo nelle ipotesi di inerzia</p> <p>Obbligo comunicazione dei procedimenti non conclusi nei termini previsti dalla legge o regolamenti</p>	<p>La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.</p> <p>L'organo di governo individua un soggetto, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa, cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.</p> <p>Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.</p>	<p>L. 241/1990 Art. 2, comma 9</p> <p>L. 241/1990 Art. 2, comma 9 bis <i>Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 2, commi 8 e 9 e l'introduzione dei commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinques all'art. 2.</i> <i>Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 13, comma 01) la modifica dell'art. 2, comma 9-bis.</i> <i>Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 61, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 2, comma 9-bis e, con l'art. 61, comma 1, lettera b, la modifica dell'art. 2, comma 9-ter.</i></p> <p>L. 241/1990 Art. 2, comma 9 ter</p>

2.	Partecipazione alla conferenza di servizi ovvero adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento.	La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.	L. 241/1990 Art. 14 ter, comma 6 bis Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11/11/2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 14-ter e con l'art. 25, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 8-bis all'art. 14-ter.
3.	Non ricorrere a contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali continuative le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro	E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.	D.Lgs.n. 165/2001 Art.7 bis, comma 5bis
4.	Non ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie e di non utilizzare i collaboratori come lavoratori subordinati.	Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.	D.Lgs. 165/2001 Art. 7, comma 6
5.	Raggiungimento degli obiettivi di performance e osservanza delle direttive imputabili al dirigente.	Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.	D.Lgs. 165/2001 Art. 21, comma 1

6.	Dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione.	Al di fuori dei casi di cui al comma 1 dell'art. 21 del D.lgs. 165/2001, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dalla amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Civit in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.	D.lgs. 165/2001 Art. 21, comma 1 bis
7.	Regolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile.	e-2 Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. c.5 quarto periodo I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni dell'art. 36 del D.lgs. 165/2001 (relativo all'utilizzo del lavoro flessibile) sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 dello stesso decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 5-quater. I contratti di lavoro ((...)) posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.	D.lgs. 165/2001 Art. 36, comma 3 e 5 e 5 quater Il D.L. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 36; (con l'art. 9, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 5-quater; (con l'art. 9, comma 1, lettera g)) l'introduzione del comma 5-quater; (con l'art. 36.
8.	Esercizio dell'azione disciplinare.	Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi salva la migliore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-	D.lgs. 165/2001 Art. 55 sexies, comma 3

		<p>quinqües., ed la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.</p>	<p>D.lgs.n. 165/2001 Art.55 bis, comma 7</p>
<p>9.</p>	<p>Forme e termini del procedimento disciplinare</p>	<p>Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.</p>	<p>D.lgs.n. 165/2001 Art.55 quater, comma 3 quinquies</p>
<p>10.</p>	<p>Licenziamento disciplinare</p>	<p>Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.</p>	<p>D.lgs. 165/2001 Art. 55 septies, comma 6</p>
<p>11.</p>	<p>Controllo sulle assenze.</p>	<p>Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni dell'art. 55 septies del D.lgs. 165/2001 relative alle assenze, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.</p>	<p>L. 4/2004 Art. 9</p>
<p>12.</p>	<p>Osservanza delle disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.</p>	<p>L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai soggetti sensi degli articoli 21 e 55 del D.lgs. 165/2001 ferme restando eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.</p>	<p>L. 4/2004 Art. 9</p>

13.	Attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).	I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle citate disposizioni rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.	D.Lgs. 82/2005 Art. 12, co. 1 ter
14.	Comunicazione e aggiornamento dei dati pubblici (di cui all'art. 54 del d.l.) che devono essere contenuti nei siti delle P.A.	<p>La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati pubblici previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 82/2005, che i siti delle pubbliche amministrazioni devono contenere, è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.</p> <p>Art. 54 D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni).</p> <p>I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché quelli previsti dalla legislazione vigente.</p>	D.Lgs. 82/2005 Art. 54 Articolo sostituito con l'art.44 del d.lgs.n.26 agosto 2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nonché dall'art.49 del D.lgs.n. 217 del 13 dicembre 2017, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
15.	Pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni dei moduli e dei formulari vari.	<p>c.1 Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.</p> <p>c.2 Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli e formulari.</p>	D.Lgs. 82/2005 Art. 57 comma 2 L' Art. 57 è stato abrogato dall' art. 53, comma 1, lettera f) del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33

		La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.	
16.	Comunicazione degli elementi necessari al completamento e aggiornamento dell'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.	Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice (degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni) tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.	D.Lgs. 82/2005 Art. 57 bis, comma 3 <i>Il D.lgs.n. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera j)) l'abrogazione dell'art. 57-bis.</i>
17.	Raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo e nei piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse.	Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.	L. 296/2006 Art. 1, comma 414
18.	Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti.	Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.	L.n. 69/2009 Art. 7, comma 2 e comma 9
19.	Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea	A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio	L. 69/2009 Art. 32, comma 1 <i>Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (S.O. n.194, G.U. 19/10/2012, n.245) convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, G.U. 18/12/2012, n. 294) ha disposto (con l'art. 9, comma 6-bis) la modifica dell'art. 32, comma 1.</i>

		2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili	
20.	Comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.	La mancata comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato allegata al quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.	L.196/2009 Art. 10 L.n.39 del 7 aprile 2011, "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri" (In G.U. 12/04/2011, n.84) art.2, comma 2, ha disposto la modifica all'art.10 .
21.	Comunicazione delle informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa.	La mancata comunicazione delle informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa comporta l'applicazione di sanzioni amministrative commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento.	L. 196/2009 Art.49, comma1 , lett.c)
22.	Adozione del Piano della Performance (entro il 31 gennaio di ogni anno) dl.gs.n.33/2013 Art.8 (Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione) I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.	In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti.	D.Lgs. 150/2009 Art. 10 Il D.lgs.n.74 del 25 maggio 2017(G.U. 07/06/2017, n.130) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 10, comma 1, alinea; (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 10, comma 1 lettera a); (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 10, comma 1, lettera b); (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 10; (con l'art. 8, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 10, comma 5.
23.	Relazione annuale sulla performance dl.gs.n.33/2013 Art.8 (Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione) I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria	Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla	D.lgs.n. 150/2009 Art. 10. (Piano della performance e Relazione sulla performance)

	al sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.	mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.	
24.	Adezione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», nonché di quelli relativi alla posta elettronica certificata.	In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», nonché di quelli relativi alla posta elettronica certificata, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 <i>L' Art. 11 è stato abrogato dall' art. 53, comma 1, lettera 1) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n 33¹</i>
25.	Obblighi di pubblicazione e predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.	L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 46, il comma 1 è' sostituito dal seguente: «1.L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei	D.Lgs. 14/2013 Art 46 <i>Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 (in G.U. 08/06/2016, n.132) ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 46, rubrica; (con l'art. 37, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 46, comma 1</i> <i>La LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (in SO n.45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n.304) ha disposto (con l'art. 1, comma 163, lettera a)) la modifica dell'art. 46, comma 1.</i>

		responsabili »;	
26.	<p>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.</p> <p>d.lgs.n.33/2013 Art.8 (Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione) I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.</p>	<p>Ammontare complessivo dei premi</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.</p>	d.lgs.n.33/2013 art.20,c.1
27.	Dati relativi ai premi	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.</p>	d.lgs.n.33/2013 art.20,c.2
28.	<p>Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni dell'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza.</p>	<p>La mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, dell'elenco degli atti e documenti l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza è altresì valutata ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.</p>	D.L. 70/2011 convertito con modificazioni dalla L. 106/2011, Art 6 comma 2
29.	<p>Trasmissione entro il termine previsto dei dati per la definizione dei fabbisogni standard.</p>	<p>In caso di omessa trasmissione, senza motivata giustificazione, entro il termine previsto nella richiesta del MEF dei dati per la definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, l'amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.</p>	D.L. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L.111/2011 Art. 9, comma 3

30.	Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni	<p>c.7 Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221- Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese). La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.</p> <p>c.9 L' inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7; è a) rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.</p>	<p>D.L. 18/10/2012, n.179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 Art 9, comma 7 e comma 9</p>
31.	<p>Predisposizione piano di prevenzione della corruzione ed adozione delle procedure di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.</p>	<p>La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.</p>	<p>L. 190/12 Art 1, comma 8 Il D.lgs.n.97 del 25 maggio 2016, (in G.U. 08/06/2016, n.132) ha disposto (con l'art. 41, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 2, lettera b); (con l'art. 41, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 1; (con l'art. 41, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 1, comma 3; (con l'art. 41, comma 1, lettera d)) la soppressione della lettera c) dell'art. 1, comma 4; (con l'art. 41, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 1, comma 6; (con l'art. 41, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 1, comma 7; (con l'art. 41, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 1, comma 8; (con l'art. 41, comma 1, lettera h)) l'introduzione del comma 8-</p>

			<p>bis all'art. 1; (con l'art. 41, comma 1, lettera l)) la modifica dell'art. 1, comma 9, lettera a); (con l'art. 41, comma 1, lettera j)) la modifica dell'art. 1, comma 9, lettera d)); (con l'art. 41, comma 1, lettera k)) la modifica dell'art. 1, comma 9, lettera e); (con l'art. 41, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 1, comma 14.</p>
32.	<p>Rilascio certificazioni delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti mediante piattaforma elettronica.</p>	<p>c.2 La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 (venti giorni dall'entrata in vigore del decreto) è rilevante al fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.</p> <p>c.5 Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al comma 4 (certificazioni dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31.12.2012, con l' indicazione dei dati identificativi del creditore) rileva al fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</p>	<p>D.L. 35/2013 capo II Art. 7, comma 2 e comma 5</p>
28	<p>Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</p>	<p>In caso di omessa pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori , della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, DFP, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento</p>	<p>D.lgs.n. 33/2013 art. 15, comma 3</p>

		disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.	
29	Predisposizione del sistema di valutazione della performance	La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.	D.lgs.n.165/2001 art.24, comma1 quarter
30	Eccedenze di personale e mobilità collettiva	<p>1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.</p> <p>3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.</p>	D.lgs.n.165/2001 Art.33, comma 3
31	Pubblicazione delle informazioni rilevanti ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa	La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli	l.n.190/2012 art.1, comma 33

		strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio	
32	Assegnazione del lavoratore alle mansioni	Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. Comma 2 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.	D.lgs.n. 165/2001 Art.52, comma 5
33.	Bandi di gara e contratti	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
34.	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

		<p>n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	
35.	<p>Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016</p>	<p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</p>	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>
36.		<p>Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)</p>	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>
37		<p>Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>

38		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
39	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
40	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
41.	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
42.	Beni immobili e gestione patrimonio 1) Patrimonio immobiliare 2) Canoni di locazione o affitto	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
43.	Sicurezza sul lavoro - Fattispecie di violazioni rilevanti al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art.14,D.Lgs.n.81/2008 e relativo Allegato 1	1.Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi - Euro 2.500 2.Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione - Euro 2.500 3.Mancata formazione ed addestramento - Euro 300 per ciascun lavoratore interessato 4.Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro3.000 5.Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) - Euro 2.500	art.14,D.Lgs.n.81/2008, Allegato 1, sostituito con art.13 D.L.n.146 del 21 ottobre 2021